



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808466
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 76 TFT 06

DEL 26 SETTEMBRE 2017

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
FAX: 0916808462
PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Davide Giovanni Pintus e Felice Blando, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 26 settembre 2017 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 612/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. MF STRASATTI

Sig. ROSARIO LAUDICINA (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. MF Strasatti)

Sigg. Antonino D'Aguanno, Francesco Marino, Antonino De Maria, Ignazio Armato, Giuseppe Catalano, Cristian Culicchia, Gianmarco Oddo, Armando Frazzitta, Mariano Mario Saffioti, e Ignazio Anselmi calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 1^a Categoria, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Il solo Mariano Mario Saffioti oltre che della violazione di cui sopra per rispondere anche della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per avere, irresponsabilmente alterato il certificato medico attestante la propria idoneità alla pratica sportiva - agonistica, ai sensi dell'art. 43, commi 1,2,3, delle NOIF, facendo apparire valido per la s.s. 2015 - 2016, mediante palese alterazione della data di rilascio e di quella di validità, nel mentre lo stesso risulta, invece, essere stato rilasciato per la stagione sportiva successiva.

Con nota del 03/08/2017 proc. 1211/1155 pfi 16-17 GC/MB/Im, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva e, per il solo Mariano Mario Saffioti, anche l'alterazione del certificato medico.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. MF Strasatti;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Rosario Laudicina;
- squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Antonino D'Aguanno, Francesco Marino, Antonino De Maria, Ignazio Armato, Giuseppe Catalano, Cristian Culicchia, Gianmarco Oddo, Armando Frazzitta, e Ignazio Anselmi;
- squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Mariano Mario Saffioti,.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell’idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell’atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

Il Tribunale, inoltre, rileva che risulta accertata l’alterazione del certificato medico prodotta dal Sig. Mariano Mario Saffioti prodotto alla Procura Federale mediante una palese modifica della data di rilascio e di scadenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.S.D. MF Strasatti;
- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Rosario Laudicina;
- l’ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. già tesserati per la società Antonino D’Aguanno, Francesco Marino, Antonino De Maria, Ignazio Armato, Giuseppe Catalano, Cristian Culicchia, Gianmarco Oddo, Armando Frazzitta, e Ignazio Anselmi.
- La squalifica fino a tutto il 31 ottobre 2017 a carico del sig. Mariano Mario Saffioti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n. 613/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.C.D. CITTA’ DI SANT’AGATA (già Città di S. Agata di Militello)

Sig. FRANCESCO MAIORANA (Presidente all’epoca dei fatti dell’A.C.D. Città di S. Agata)
Sigg. Carlo Aiello, Fabrizio Bontempo, Giacomo Bontempo, Enrico Vittorio, Liborio Zingales Botta, Alberto La Rosa, Marco Caserta, Francesco Gaglione, Francesco Craco, Vincenzo Florio, Alessandro Truglio, Giovanni Galati Pontillo Sardo, Rosario Iuculano, Giuseppe Rifici, Antonino Andrea Carrello, calciatori già tesserati per la società’ deferita.
Campionato Promozione, stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 08/08/2017 proc. 1315/1220 pfi 16-17 GC/MB/Im, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l’inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell’indicata stagione sportiva.

Fissata l’udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500,00 a carico della società A.C.D. Città di S. Agata già Città di S. Agata di Militello;
- l’inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Francesco Maiorana;
- squalifica per tre giornate a carico dei calciatori sigg. Antonino Andrea Carrello, Liborio Zingales Botta, Alberto La Rosa;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori sigg. Carlo Aiello, Rosario Iuculano, Giacomo Bontempo, Vincenzo Florio;

- squalifica per una gara a carico dei calciatori sigg. Fabrizio Bontempo, Enrico Vittorio, Marco Caserta, Francesco Gaglione, Francesco Craco, Alessandro Truglio, Giovanni Galati Pontillo Sardo, Giuseppe Rifici;

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva, a nulla rilevando la produzione dei certificati medici prodotti, atteso che gli stessi risultano rilasciati in data 13/01/2016 e successivi.

Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”.* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) a carico della società A.C.D. Città di Sant'Agata già Città di S. Agata di Militello;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Francesco Maiorana;
- l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. già tesserati per la società Carlo Aiello, Fabrizio Bontempo, Giacomo Bontempo, Enrico Vittorio, Liborio Zingales Botta, Alberto La Rosa, Marco Caserta, Francesco Gaglione, Francesco Craco., Vincenzo Florio, Alessandro Truglio, Giovanni Galati Pontillo Sardo, Rosario Iuculano, Giuseppe Rifici, Antonino Andrea Carrello.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 26 settembre 2017

Il Segretario
Maria Gatto

Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti